

REGOLAMENTO (UE) N. 1341/2014 DEL CONSIGLIO**del 15 dicembre 2014****che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 135 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ⁽¹⁾. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 52 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 29 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito dei cambiamenti che saranno apportati alla nomenclatura combinata a decorrere dal 1° gennaio 2015, i codici TARIC di altri 95 prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per un prodotto la classificazione multipla non è più ritenuta necessaria. È opportuno eliminare dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire nell'elenco le sospensioni modificate.
- (4) Le sospensioni tariffarie dovrebbero essere riesaminate periodicamente con la possibilità di sopprimerle su richiesta di una parte interessata. Ove ciò sia giustificato dall'interesse dell'Unione, una sospensione tariffaria è prorogata e una nuova data di riesame è fissata.
- (5) Nell'interesse dell'Unione, per 184 prodotti è necessario modificare la data del riesame obbligatorio al fine di consentire importazioni esenti da dazi oltre tale data. Tali prodotti sono stati riesaminati e sono state fissate nuove date per il successivo riesame obbligatorio. Essi dovrebbero pertanto essere soppressi dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e le sospensioni modificate dovrebbero essere reinserite in tale elenco.
- (6) Nell'interesse dell'Unione è necessario abbreviare il periodo di riesame obbligatorio per quattro prodotti. È opportuno, di conseguenza, sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni relative a questi prodotti e reinserire in tale elenco le sospensioni modificate. Nell'intento di garantire adeguatamente l'applicabilità continua della sospensione (senza alcun intervallo), la sospensione relativa ai prodotti con i codici TARIC ex 8501 32 00 50 ed ex 8501 33 00 55 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (7) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.
- (8) Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (10) Poiché le modifiche di cui al presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ed entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

(1) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

